



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 30 ottobre 2014 n.171

(Ratifica Decreto Delegato 31 luglio 2014 n.129)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 31 luglio 2014 n.129 – Statuto della Società “San Marino International Airport S.p.A.” - promulgato:

Visto l'articolo 68, commi 3 e 4, della Legge 20 dicembre 2013 n.174;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.61 adottata nella seduta del 24 giugno 2014;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nelle sedute del 27 e 28 ottobre 2014;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.19 del 28 ottobre 2014;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 31 luglio 2014 n.129 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

STATUTO DELLA SOCIETÀ “SAN MARINO INTERNATIONAL AIRPORT S.P.A.”

Art.1

(Costituzione)

1. E' costituita una società per azioni sotto la denominazione “San Marino International Airport S.p.A.”, brevemente anche “SMIA S.p.A.”.
2. La durata della Società è fissata dal giorno della sua costituzione al trentuno dicembre duemilaquarantaquattro e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Art.2

(Sede sociale)

1. La Società ha sede in San Marino, all'indirizzo di Contrada del Collegio n.40.
2. La sede potrà essere trasferita in altro luogo della stessa Repubblica di San Marino con delibera dell'Assemblea. L'Assemblea ha altresì la facoltà di istituire e sopprimere, a San Marino e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze e agenzie.
3. Il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci e della Società di revisione, per quel che concerne i loro rapporti con SMIA, è quello risultante dai libri sociali.

Art.3
(Oggetto sociale)

1. La Società ha per oggetto le seguenti attività:
 - a) promuovere e incrementare ogni attività di volo, ivi comprese quelle attinenti e/o complementari al loro sviluppo, sulle aree del sedime dell'Aeroporto Internazionale Rimini - San Marino affidate dalla Repubblica d'Italia alla Repubblica di San Marino, sul territorio di San Marino e su eventuali altri aeroporti;
 - b) promuovere e adottare ogni opportuna iniziativa per lo sviluppo dei trasporti e dei collegamenti con la Repubblica di San Marino, nonché per la crescita dei flussi turistici e commerciali mediante lo sviluppo della rete dei collegamenti;
 - c) assumere direttamente o attraverso società appositamente costituite tutte le iniziative finalizzate allo sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale, nonché delle attività connesse o collegate anche di carattere commerciale e turistico;
 - d) coordinare e intervenire sugli enti che gestiscono infrastrutture e servizi complementari al traffico aereo affinché gli stessi siano adeguati ai volumi di traffico attesi;
 - e) esercitare direttamente o attraverso società appositamente costituite, dando separata evidenza dei risultati economici di dette attività nei bilanci di esercizio e infra annuali, i servizi e le attività di assistenza a terra a:
 - 1) passeggeri e bagagli, equipaggi, aeromobili dell'aviazione commerciale, d'affari, generale, aeroclub;
 - 2) equipaggi e aeromobili dell'aviazione cargo e postale;
 - f) promuovere, appurata la sostenibilità economica, collegamenti dell'aviazione commerciale, d'affari e generale da e per l'aeroporto di San Marino nonché collegamenti dell'aviazione cargo e postale anche su gomma, da e per l'aeroporto e territorio di San Marino;
 - g) contribuire allo sviluppo economico e turistico della Repubblica di San Marino all'interno delle infrastrutture realizzate nelle aree aeroportuali mediante la promozione in spazi commerciali dedicati ove si veicolino le realtà economiche, turistiche, enogastronomiche e le strutture commerciali, scientifiche, economiche del territorio della Repubblica di San Marino;
 - h) partecipare direttamente o in partnership con altri gruppi/società a bandi di gara internazionali per l'aggiudicazione della progettazione, realizzazione e gestione di aeroporti;
 - i) partecipare direttamente o in partnership con altri gruppi/società a bandi di gara internazionale per l'aggiudicazione della progettazione, realizzazione e gestione di attività di assistenza in luoghi demandati alla mobilità delle persone.
2. Nei limiti previsti dalle normative sammarinesi, la Società può: compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari; negoziare finanziamenti; contrarre mutui; assumere quote o partecipazioni azionarie in altre società o imprese di diritto sammarinese o straniero, al fine di conseguire l'oggetto sociale; effettuare tutte le operazioni che saranno ritenute di volta in volta utili e necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Art.4
(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è determinato in euro 77.000,00 (settantasettemila/00) suddiviso in un numero di 77 (settantasette) azioni nominative da euro 1.000,00 (mille,00) cadauna, che possono essere rappresentate in certificati unitari o multipli.
2. Le azioni sono totalmente detenute dall'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino. In un momento successivo alla costituzione è consentito l'acquisto di azioni da parte di istituti di credito, enti statali e società partecipate dallo Stato della Repubblica di San Marino, di seguito chiamati "altri Soci". In ogni caso la partecipazione della Ecc.ma Camera non potrà essere inferiore al 52% del capitale sociale.

3. Fatto salvo quanto previsto in relazione alla circolazione delle azioni, l'ingresso di altri Soci avviene mediante un corrispondente aumento di capitale sociale tale comunque da non pregiudicare il 52% titolato all'Ecc.ma Camera.
4. Le azioni sono inscindibili e nominative.
5. Ogni azione dà diritto a 1 (uno) voto.
6. *Comma soppresso.*
7. Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, anche mediante emissione di azioni conferenti diritti diversi da quelli conferiti dalle azioni già emesse. In caso di aumento di capitale le nuove azioni devono essere offerte in opzione ai Soci, in proporzione alle azioni da essi possedute, con le modalità definite dall'Assemblea che delibera l'aumento di capitale.
8. La Società può emettere obbligazioni a norma di legge. Le condizioni di emissione sono determinate dall'Assemblea Straordinaria.
9. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico business, con delibera del Consiglio di Amministrazione previa autorizzazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Art.5

(Circolazione delle azioni)

1. Il trasferimento delle azioni di proprietà di altri Soci e di ogni altro diritto reale su di esse, nonché il trasferimento dei diritti di opzione spettanti a tale Socio in relazione alle azioni di nuova emissione sono subordinati al diritto di prelazione da parte dell'Ecc.ma Camera.
2. Per trasferimento si intende qualsiasi negozio giuridico, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto delle azioni o dei diritti, tra i quali anche il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione (ivi compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento di azienda, fusione e scissione, etc.) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il mutamento della titolarità di detti diritti o azioni.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione del Socio che intende dismettere, provvederà a darne informazione all'Ecc.ma Camera e agli altri eventuali Soci, a mezzo lettera raccomandata a/r.
4. La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione percentuale alle azioni possedute, sull'intero pacchetto azionario in vendita.
5. Ferma restando la soglia minima di partecipazione pubblica, l'acquisto di partecipazioni azionarie da parte di altri Soci, avviene previa deliberazione del Congresso di Stato.

Art.6

(Recesso del Socio)

1. E' ammesso il diritto di recesso da parte dei Soci di minoranza (cosiddetti "altri Soci") quando la Società:
 - a) deliberi la trasformazione della propria tipologia ovvero una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
 - b) riceva richiesta di dismissione della partecipazione da parte di una autorità pubblica che ha potere di controllo e vigilanza sul Socio stesso;
 - c) la Società deliberi l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari; nonché
 - d) ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 2, della Legge 26 ottobre 2010, n. 172.
2. Il recesso è comunicato agli Amministratori con lettera raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di almeno tre mesi. La partecipazione deve essere liquidata nei

successivi trenta giorni o nei termini previsti dalla legge nei casi di cui alla lettera d). Il valore della partecipazione posseduta è determinato dalla Società di revisione incaricata del controllo contabile con riferimento al patrimonio netto medio risultante dal bilancio degli ultimi 3 anni o, se la Società è stata costituita da meno di tre esercizi, dai bilanci approvati dalla sua costituzione.

Art.7 *(Assemblea)*

1. L'Assemblea dei Soci è l'Organo deliberativo della Società ed è composta da tutti i Soci titolari di una o più azioni nominative. Ciascuna azione dà diritto a un voto. Il diritto di voto non può essere esercitato dai Soci che, per conto proprio o di terzi, abbiano un interesse in conflitto con quello della Società.
2. L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti, dissenzienti o incapaci.
3. L'Assemblea è convocata in prima e seconda convocazione dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione; tale comunicazione potrà essere anticipata tramite posta elettronica. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno. La seconda convocazione può essere fatta nello stesso giorno della prima oppure entro sette giorni da quello della prima convocazione.
4. L'Assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze indicate all'articolo 8.
5. L'Assemblea, ad eccezione di quella indetta per la discussione del bilancio di esercizio per la cui convocazione è sempre necessario il rispetto delle formalità previste all'articolo 8, si reputa comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci, anche se non è stata effettuata la formalità della convocazione, purché non sorgano opposizioni alla trattazione degli argomenti. Possono intervenire all'Assemblea i titolari delle azioni nominative iscritti nel libro dei Soci almeno 5 giorni prima della data della riunione.
6. Alla rappresentanza dell'Ecc.ma Camera in Assemblea sono demandati i Sindaci di Governo. All'Assemblea partecipa altresì il Segretario di Stato con delega ai Trasporti o, in caso di assenza o impedimento, altro membro del Congresso di Stato appositamente delegato.
7. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea anche da non soci mediante procura nominativa scritta valida per una singola adunanza. Gli Amministratori, i Sindaci, i Revisori e i dipendenti della Società non possono rappresentare Soci in Assemblea. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervenire.
8. Una volta constatata la regolarità della costituzione dell'Assemblea, né la costituzione medesima, né la validità delle deliberazioni potranno essere infirmate da astensioni dal voto o da allontanamenti di intervenuti che, per qualsiasi motivo, si verificassero nel corso dell'adunanza.

Art.8 *(Validità delle deliberazioni)*

1. L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno il 78% (settantotto per cento) del capitale sociale.
2. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria delibera validamente con la presenza di almeno il 52% (cinquantadue per cento) del capitale sociale.
3. Le deliberazioni si prendono a maggioranza. Ai fini del computo, la maggioranza assoluta è riferita al numero delle azioni rappresentate nella votazione.
4. L'Assemblea Straordinaria in ogni grado di convocazione si costituisce e delibera con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno il 52% (cinquantadue per cento) del capitale sociale.

5. Le deliberazioni si prendono a maggioranza. Ai fini del computo, la maggioranza assoluta è riferita al numero delle azioni rappresentate nella votazione.
6. Le votazioni riguardanti persone possono essere adottate con scrutinio segreto qualora ciò sia richiesto da tanti Soci che rappresentino almeno il 24% del capitale sociale.
7. Ogni deliberazione relativa agli argomenti non indicati nell'ordine del giorno è impugnabile, salvo che la stessa deliberazione non sia stata adottata con il voto favorevole dell'intero capitale sociale.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci. In sua mancanza l'Assemblea nominerà un Presidente fra gli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario scelto anche fra i non soci.
9. L'Assemblea viene convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all'anno entro i termini di legge.
10. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di un Socio o di un gruppo di Soci che rappresentino almeno il 24% (ventiquattroper cento) del capitale sociale.
11. Qualora gli Amministratori non provvedano alla convocazione dell'Assemblea entro i 15 giorni successivi alla domanda, ciascun Socio può chiedere al Commissario della Legge di disporre la convocazione dell'Assemblea stessa e di designare la persona che deve presiederla.
12. Conformemente alle prescrizioni di legge l'Assemblea può essere altresì convocata dal Collegio Sindacale in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli Amministratori ovvero, previa comunicazione agli Amministratori, qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità.

Art.9 *(Competenze)*

1. L'Assemblea Ordinaria ha competenza in materia di:
 - a) approvazione della relazione e del bilancio previsionale entro il mese di dicembre di ciascun anno, con dettagliata relazione del programma di lavoro e budget di spesa;
 - b) approvazione del bilancio consuntivo e della relazione illustrativa entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
 - c) nomina e revoca degli Amministratori, dei Sindaci e della eventuale Società di Revisione;
 - d) discussione e deliberazione su ogni altro oggetto attinente alla gestione della Società per il quale non sia prevista la competenza dell'Assemblea Straordinaria.
2. L'Assemblea Straordinaria ha competenza in materia di:
 - a) emissione di obbligazioni;
 - b) aumento o la diminuzione del capitale sociale;
 - c) trasformazione, scissione, fusione e liquidazione;
 - d) modifiche all'oggetto sociale della Società;
 - e) determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
 - f) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci, dei revisori e della Società di revisione se nominati;
 - g) acquisto, permuta, conferimento e vendita a terzi di beni immobili di proprietà della Società solo a seguito dell'esercizio di diritto di prelazione da parte della Ecc.ma Camera, compreso anche il rilascio di fidejussioni;
 - h) costituzione, surroga, postergazione, cancellazione e rinuncia ad ipoteche sui beni immobili della Società nonché trascrizioni ed annotamenti di ogni genere e specie;
 - i) ogni altra modifica allo Statuto sociale;
 - j) scioglimento anticipato della Società e proroga della sua durata;
 - k) nomina, revoca e poteri del liquidatore.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno trascritte in processo verbale che verrà firmato dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.

4. Nel verbale devono essere riassunte, dietro loro richiesta, le dichiarazioni degli Amministratori, dei Sindaci e dei Soci azionisti.
5. Qualora il verbale non sia redatto da un Notaio, deve essere sottoscritto da tutti i Soci presenti.
6. L'Assemblea deve tenersi in ogni caso nel territorio della Repubblica.

Art.10

(Consiglio di Amministrazione)

1. La Società, secondo quanto determinato dall'Assemblea Ordinaria o all'atto della nomina, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri compreso il Presidente.
2. La nomina del Consiglio di Amministrazione e la designazione del suo Presidente sono di competenza dell'Assemblea.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra soggetti di comprovata cultura tecnico-giuridica o economica nel settore dell'aviazione civile e in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti. Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla Legge sulle società.
4. Ciascuna candidatura deve essere supportata da dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura stessa e attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
5. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili fino ad un massimo di due mandati.
6. I membri del Consiglio di Amministrazione scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato e restano in carica fino alla nomina dei nuovi membri.
7. Qualora nel corso dell'esercizio venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono immediatamente convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
8. Qualora venissero a mancare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico.
9. Il Consiglio di nuova elezione, qualora risulti nominato e abbia validamente accettato almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio stesso, provvederà alla convocazione dell'Assemblea.
10. Gli Amministratori possono essere revocati dall'Assemblea Ordinaria anche prima della scadenza del mandato, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.
11. Il compenso per gli Amministratori per l'incarico svolto è determinato dall'Assemblea dei Soci.
12. Agli Amministratori compete il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e la stipula di adeguate polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dalle loro attività a carico.
13. Al Consiglio di Amministrazione spetta la determinazione, nei limiti dell'importo complessivo deliberato dall'Assemblea, della remunerazione del Presidente.

Art.11

(Convocazione del Consiglio d'Amministrazione e validità delle deliberazioni)

1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda dalla maggioranza degli Amministratori o dei Sindaci. In caso di impedimento del Presidente il Consiglio di Amministrazione può essere convocato da due Consiglieri congiuntamente.

2. La convocazione avrà luogo mediante invito trasmesso al domicilio di ciascun Amministratore con lettera raccomandata oppure anche tramite fax o posta elettronica almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo caso di urgenza in cui sarà sufficiente il preavviso di un giorno.
3. L'invito conterrà l'ordine del giorno delle materie da trattarsi. Il Consiglio potrà anche riunirsi con modalità audio/video conferenza, purché il presidente ed il segretario estensore si trovino nella Repubblica di San Marino, a ciascuno dei partecipanti sia permesso di identificare gli altri, intervenendo in tempo reale nella discussione e a ciascuno dei partecipanti sia consentito visionare, ricevere e trasmettere documentazione riguardante la riunione.
4. Le deliberazioni del Consiglio dovranno risultare da processo verbale trascritto sul libro delle adunanze firmato da Presidente e Segretario. I verbali, muniti del visto del Presidente, fanno prova in giudizio nonché di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi.
5. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza almeno della maggioranza dei suoi membri in carica. Le sedute sono valide anche senza l'adempimento delle prescritte formalità quando sono presenti tutti i Consiglieri e i membri del Collegio Sindacale. Non sono ammesse procure. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità di voto prevarrà il voto di chi presiede. Le deliberazioni riguardanti persone possono essere adottate a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta almeno un Consigliere.
6. I membri del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a segnalare eventuali conflitti di interesse in relazione agli argomenti in discussione. Qualora sia rilevata una posizione di conflitto d'interesse per un membro del Consiglio di Amministrazione questi è tenuto ad astenersi dalla discussione e dal voto. L'astensione viene verbalizzata. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono partecipare i Sindaci, cui si applica il medesimo dovere di astensione in caso di conflitto di interesse.

Art.12 *(Competenze)*

1. Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri di amministrazione con le limitazioni che gli sono poste espressamente dalla legge e dal presente Statuto. Previa autorizzazione dell'Assemblea Straordinaria può delegare parte delle proprie attribuzioni di gestione ordinaria al Presidente, ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad un Amministratore Delegato, al quale può essere affidata anche la firma sociale per gli atti rientranti nelle attribuzioni delegate. La delega non può estendersi alle attribuzioni relative alla redazione del bilancio e agli adempimenti in caso di riduzione del capitale sociale per perdite. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità con cui le decisioni assunte dai delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio stesso.
2. In particolare al Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti i poteri e le facoltà per il compimento di atti necessari o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale che non siano dalla legge e dal presente Statuto riservati in modo tassativo all'Assemblea dei Soci e fatta salva l'autorizzazione preventiva dell'Assemblea ove richiesto.
3. Il Consiglio di Amministrazione ha tra le altre la competenza di: approvazione del piano pluriennale e del budget degli investimenti e le deliberazioni che comportino scostamenti dal piano degli investimenti e/o impegni ulteriori o superiori rispetto a quelli previsti dal budget annuale; approvazione del piano pluriennale e del budget industriale e le deliberazioni che comportino scostamenti dal piano industriale e/o impegni ulteriori o superiori rispetto a quelli previsti dal budget annuale; approvazione del piano pluriennale e del budget delle iniziative promozionali e le deliberazioni che comportino scostamenti dal piano delle iniziative promozionali e/o impegni ulteriori o superiori rispetto a quelli previsti dal budget annuale.

4. Al Consiglio di Amministrazione é fatto espresso divieto, salvo apposita autorizzazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, di impegnare cambiariamente la Società e rilasciare fidejussioni, di acquistare e vendere beni immobili e beni mobili registrati.

5. Si estendono al Comitato Esecutivo di cui al comma 1, per quanto compatibili, le disposizioni sul funzionamento previste per il Consiglio di Amministrazione.

Art.13 *(Presidente)*

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti fissati dal Consiglio stesso, spettano: la rappresentanza legale della Società, la firma sociale, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ogni facoltà inerente l'adempimento del mandato.

2. Il Presidente è scelto tra soggetti aventi particolari capacità nei settori di attività costituenti l'oggetto sociale della Società e con particolare riguardo alle esperienze riferite agli aeroporti, al trasporto aereo e all'aviazione civile e generale.

3. Il Presidente è nominato dall'Assemblea per la durata di tre esercizi ed è rieleggibile fino ad un massimo di due mandati.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci l'Amministratore più anziano.

5. Il Segretario è nominato dal Presidente attingendo anche al personale della Società. In caso di assenza o impedimento del Segretario ne adempie le funzioni altro funzionario della Società all'uopo nominato.

Art.14 *(Competenze)*

1. Il Presidente svolge le seguenti attribuzioni:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) firma gli atti, i documenti, i contratti necessari al funzionamento della Società che le norme vigenti non demandano ad altri organi sociali o a lui espressamente delegati;
- c) sovrintende all'andamento tecnico-amministrativo della Società;
- d) assicura la regolare erogazione dei servizi di competenza della Società;
- e) riferisce trimestralmente alla Segreteria di Stato con delega ai Trasporti circa l'avanzamento dei progetti di volta in volta affidati e sulla situazione economica e finanziaria della Società dando evidenza delle criticità e delle opportunità emerse nella gestione;
- e bis) riferisce annualmente, tramite il Segretario di Stato con delega ai Trasporti, alla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione, Artigianato, Industria, Commercio, Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro sul bilancio previsionale e sulle attività svolte nell'esercizio in corso;
- f) formula proposte per salvaguardare gli interessi della Società;
- g) predispone la struttura dell'organigramma della Società da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- h) è capo del personale;
- i) esercita tutte le attribuzioni demandategli dalla legge, dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di necessità e urgenza il Presidente ha la facoltà di adottare le iniziative improcrastinabili e indifferibili di competenza del Consiglio di Amministrazione per l'emergenza di questioni impreviste e imprevedibili che non consentono alcun indugio, fatto salvo l'obbligo di convocare al più presto il Consiglio di Amministrazione per la necessaria ratifica.

Art.15
(Organo Sindacale)

1. La gestione e l'amministrazione sociale sono controllate da un Sindaco Unico oppure da un Collegio Sindacale a seconda di quanto determinato dall'Assemblea degli azionisti nel rispetto delle norme di legge. L'Organo Sindacale esercita altresì l'attività di controllo contabile, fatto salvo il caso di nomina di Società di Revisione appositamente incaricata a norma del successivo articolo 17. I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili fino ad un massimo di due mandati e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica ai sensi di legge.
2. La nomina dell'Organo Sindacale è di competenza dell'Assemblea che ne determina anche l'emolumento. Gli Amministratori, in caso di morte, di rinuncia o di decadenza di uno o più Sindaci, devono immediatamente convocare l'Assemblea dei Soci, da tenersi nel termine perentorio di sessanta giorni, per provvedere alla loro sostituzione. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
3. Il Sindaco Unico o i membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra persone in possesso dei requisiti di legge, e che non si trovino in situazioni di incompatibilità e/o ineleggibilità secondo norme di legge e/o di statuto.
4. Il Collegio Sindacale, in caso di nomina, deve essere composto da 3 (tre) membri e il Presidente è nominato dall'Assemblea.
5. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 3 (tre) mesi. Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale da trascriversi nell'apposito libro che deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti. Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei presenti. Il Sindaco ha il diritto di far annotare a verbale il proprio dissenso.
6. Le norme per la costituzione e il funzionamento del Collegio Sindacale sono tutte e soltanto quelle disposte dalla legge.

Art.16
(Competenze)

1. All'Organo Sindacale sono affidate le seguenti funzioni:
 - a) vigilare sull'osservanza: della legge, dello Statuto, dei principi di corretta amministrazione da parte degli organi della Società e della Società stessa;
 - b) intervenire alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
 - c) esprimere agli Amministratori pareri scritti, obbligatori ancorché non vincolanti, prima del compimento degli atti che comportano variazione del capitale sociale;
 - d) manifestare agli Amministratori il proprio dissenso in merito ad atti o fatti, richiamandoli all'osservanza della legge, dello Statuto e dei loro doveri di diligenza, segnalando la necessità di determinati adempimenti, avanzando osservazioni da inserire nel verbale del Consiglio di Amministrazione;
 - e) convocare l'Assemblea nei casi prescritti;
 - f) ricevere le denunce dei Soci a norma di legge;
 - g) adempiere agli obblighi e doveri previsti dalla legge.
2. Il Sindaco può in qualsiasi momento:
 - a) procedere ad atti di ispezione e di controllo;
 - b) chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società partecipate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
 - c) scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate e collegate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento in generale dell'attività sociale.

3. Tutti i poteri sopra elencati sono esercitabili dal singolo Sindaco senza necessità di alcuna delega da parte del Collegio Sindacale. Le decisioni inerenti alle iniziative da intraprendere a seguito dell'esercizio di questi poteri spettano al Collegio Sindacale.

4. Gli accertamenti, indagini, atti di controllo e ispezione, decisioni o deliberazioni dell'Organo Sindacale devono risultare dall'apposito libro sociale.

Art.17

(Controllo contabile)

1. Il controllo contabile sulla Società può essere affidato dall'Assemblea a una Società di Revisione iscritta nell'apposito Registro istituito presso la Segreteria di Stato per l'Industria.

2. Per ciò che riguarda le funzioni, gli obblighi, il conferimento e revoca dell'incarico, le cause di ineleggibilità e decadenza e le responsabilità della Società di Revisione si applicano le disposizioni di legge.

3. La Società di Revisione incaricata del controllo contabile documenta l'attività svolta nell'apposito libro previsto dalla legge.

Art.18

(Bilancio ed esercizio sociale)

1. Il finanziamento della Società è garantito attraverso la riscossione dei proventi dalle attività di gestione di cui all'oggetto sociale, i contributi dei soggetti pubblici e privati e il finanziamento dello Stato nelle modalità previste dalle leggi e dagli accordi vigenti. La Società si doterà di una struttura tariffaria che individuerà la misura dei contributi dovuti a copertura dei costi di servizio, per la parte di competenza della Repubblica di San Marino. La Società è tenuta al pagamento del canone annuale dovuto a fronte dell'affidamento delle aree di sedime aeroportuale, ai costi di progetto per la realizzazione delle opere che saranno ritenute necessarie ai costi connessi alla ricollocazione degli operatori aeroportuali attualmente presenti sulle aree.

2. L'esercizio sociale inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

3. Entro il mese di novembre di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea il bilancio di previsione (budget) e la relazione illustrativa indicante le motivazioni che sottendono le scelte compiute, sia delle entrate che delle spese, rispetto al bilancio d'esercizio precedente.

4. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio sociale nei termini e con le modalità previsti dalle norme vigenti.

5. I risultati dell'esercizio delle attività caratteristiche sono separatamente evidenziati e illustrati in maniera chiara e distinta nei bilanci di esercizio.

6. Nella relazione degli Amministratori al bilancio deve essere illustrato analiticamente l'andamento della gestione nei diversi settori di attività della Società.

7. L'eccedenza dell'attivo sul passivo, dedotti gli oneri di qualsiasi specie, le svalutazioni e le eventuali perdite dei precedenti esercizi, costituisce l'utile netto di bilancio. Detto utile verrà ripartito come segue:

- a) il 10% al fondo riserva legale sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale;
- b) la parte restante dovrà essere destinata dall'Assemblea al reinvestimento per il perseguimento delle finalità oggetto degli scopi sociali, fatta salva un'equa remunerazione del capitale investito da parte dei Soci.

8. Il Consiglio di Amministrazione provvede a diffondere al pubblico mediante le modalità più opportune, ivi compreso il sito internet della Società, una sintesi dei dati di bilancio e dell'eventuale consolidato.

9. Per tutto quanto non previsto si applicano le norme di legge.

Art.19

(Scioglimento e liquidazione)

1. Le cause di scioglimento e liquidazione sono quelle espressamente previste dalla legge. Allorché si verificano tali circostanze, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.
2. L'Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, delibera sulla nomina di uno o più liquidatori fissandone il compenso e determinerà le modalità di esecuzione delle liquidazioni.
3. La nomina dei liquidatori e i poteri a essi conferiti sono revocabili con deliberazione dell'Assemblea, che provvede in tal caso alla loro sostituzione.
- 3 bis L'Assemblea, tramite il Segretario di Stato con delega ai Trasporti, trasmette al Consiglio Grande e Generale una relazione in merito alle cause dell'eventuale scioglimento e/o liquidazione.
4. Per tutto quanto non previsto e regolato nel presente Statuto, si applicano le norme vigenti in materia nell'ordinamento della Repubblica di San Marino.

Art.20

(Incompatibilità)

1. In aggiunta alle altre previsioni di legge, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione e di membro del Collegio Sindacale ovvero di Sindaco Unico, è incompatibile con:
 - a) la carica di membro del Consiglio Grande e Generale, di Giunta di Castello, del Congresso di Stato, di magistrato, di appartenente ai Corpi di Polizia;
 - b) l'assunzione di cariche o la detenzione diretta o indiretta di partecipazioni societarie in imprese, organizzate in forma individuale o collettiva, che abbiano competenze, interessenze o esercitino attività o funzioni affini, connesse o correlate a quelle della Società;
 - c) l'assunzione di incarichi direttivi in partiti e movimenti politici;
 - d) la qualità di funzionario o dipendente nelle imprese di cui alla lettera b).

Art.21

(Rinvio)

1. Per tutto quant'altro non sia previsto e disciplinato nel presente Statuto, si applicano le norme vigenti nell'ordinamento della Repubblica di San Marino.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 ottobre 2014/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Gian Carlo Venturini